

Edizione di lunedì 3 marzo 2014

EDITORIALI

[Un futuro \(sin troppo\) ambizioso ... un presente \(desolatamente\) triste](#)

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

PENALE TRIBUTARIO

[Imputabilità per dichiarazione infedele in relazione alla contestazione dell'ineducibilità di costi da reato](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Ai fini Iva, la formazione e l'insegnamento "a distanza" sono servizi di e-commerce](#)

di Marco Peirolo

CASI CONTROVERSI

[Sei questioni sul rientro dei capitali](#)

di Giovanni Valcarenghi

RISCOSSIONE

[Ancora una proroga ! È la volta della rottamazione dei ruoli che va al 31 marzo](#)

di Massimo Conigliaro

DIRITTO SOCIETARIO

[Perdite e capitale sociale nelle SRL: possibile ripartire con 1 Euro](#)

di Fabio Landuzzi

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

EDITORIALI

Un futuro (sin troppo) ambizioso ... un presente (desolatamente) triste

di **Giovanni Valcarengi, Sergio Pellegrino**

La prima settimana di vita del governo Renzi in campo tributario segna in modo marcato il **disallineamento tra le aspettative e le promesse riformatrici**, che caricano questo esecutivo come nessun altro, e l'**odierna realtà delle cose**, che non consente certo “voli pindarici”.

Fra gli aspetti positivi va menzionato il fatto che il Parlamento ha dato il via libero definitivo alla **legge di delegazione fiscale**, che si pone l'obiettivo di realizzare un sistema “*equo, trasparente e orientato alla crescita*”.

Il Governo appena insediato si è **trovata “pronta” la delega**, ma il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha assicurato l'impegno alla sua attuazione, indicando come la riforma fiscale «*farà parte integrante di una strategia basata sulla creazione di posti di lavoro e incentrata sull'attivata di investimento delle imprese*».

L'Esecutivo avrà **dodici mesi di tempo** per emanare i **decreti legislativi di attuazione**, riscrivendo le regole del nostro sistema fiscale per renderlo più razionale.

La delega è davvero **ampissima** – qualcuno dice sin troppo – e le materie toccate le più disparate; fra queste:

- revisione dell'imposizione sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata;
- razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette;
- previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni;
- stima e monitoraggio dell'evasione fiscale;
- monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale;
- disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale;
- gestione del rischio fiscale, *governance* aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli;
- semplificazione e revisione del sistema sanzionatorio;
- revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali;
- revisione del catasto;
- fiscalità energetica e ambientale;

- giochi pubblici.

Il compito affidato all'Esecutivo è davvero **improbo**, visti i **tempi ristretti previsti**, e la tabella di marcia per forza di cose **serrata**: per questo entro due mesi dall'entrata in vigore della legge delega, e poi ogni quattro mesi, il Governo dovrà **riferire alle commissioni parlamentari** sull'andamento dei lavori di redazione dei decreti delegati.

La legge delega fissa poi un **obiettivo ancora più ambizioso**, se non quasi irrealistico: la legge *“persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria”, ma dall'attuazione delle deleghe “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti”.*

Gli interventi realizzati devono essere dunque a **“saldo zero”** e quindi la riduzione della pressione tributaria si potrà realizzare soltanto attraverso **“la crescita economica”**, che dovrebbe essere stimolata (anche) dalla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario.

Mentre si pongono le basi (si spera) per una “migliore” fiscalità, nel frattempo, però, le prime misure prese dal Governo sono tutte in un'**ottica di continuità con il passato**: anche l'Esecutivo Renzi ci propone infatti la solita ricetta, fatta di **aumento delle accise sulla benzina** e di **incremento del prelievo sugli immobili**.

Anzi, a voler confermare che nel nostro Paese è facile annunciare il cambiamento, ma è difficile realizzarlo, la **super-Tasi** si accompagna persino all'incognita sulla **tassazione degli immobili della Chiesa**.

Insomma ... ci viene promesso un **(incerto) futuro migliore**, ma intanto ci dobbiamo tenere un **(certo) triste presente**.

PENALE TRIBUTARIO

Imputabilità per dichiarazione infedele in relazione alla contestazione dell'indeducibilità di costi da reato

di **Luigi Ferrajoli**

L'articolo **4 del D. Lgs. n. 74/2000** nel punire "*chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od **elementi passivi fittizi***", richiede necessariamente, per la sua applicabilità, oltre alla doppia previsione congiunta della soglia di punibilità e della percentuale rispetto all'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, anche l'elemento psicologico del **dolo specifico**.

Nella prassi si assiste ad ipotesi di rinvio a giudizio a seguito della contestazione della predetta fattispecie in cui la fittizietà degli elementi passivi dipende dalla **indeducibilità dei costi e dei componenti negativi di reddito** in applicazione di quanto disposto dall'**articolo 14, comma 4-bis, della L. 537/93**, anche indipendentemente da una previa pronuncia da parte del giudice penale che abbia accertato la sussistenza di un reato non colposo per la cui commissione siano stati sostenuti i predetti costi.

Secondo il citato articolo 14, comma 4-bis "*non sono ammessi in deduzione **i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo***". Si tratta di una norma amministrativo-tributaria che trova la sua naturale collocazione nell'alveo strettamente fiscale, che sanziona il contribuente mediante il recupero a tassazione di base imponibile utilizzata per la commissione di reati.

Ciò che impone una riflessione è la **correlazione** delle due norme mediante la configurazione del reato di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 74/2000 **indipendentemente** da un preventivo accertamento della diversa condotta del contribuente come **reato** non colposo, così come indicato nell'articolo 14, comma 4-bis, della L. 537/93 ed indipendentemente dalla sussistenza dell'elemento soggettivo del **dolo specifico** di evasione fiscale, caratterizzante i reati tributari.

Anzitutto si deve rilevare come non si possa avere indeducibilità ex articolo 14 sino a quando non sia stata **accertata la sussistenza** del reato, non colposo, da cui la stessa trarrebbe origine.

Tale disposizione, da più parti aspramente criticata, è stata modificata con il D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012, che ha **ristretto** notevolmente l'area di **indeducibilità** dei costi da reato, richiamando non più ogni componente negativo di reddito

genericamente riconducibile ad una condotta penalmente rilevante, ma soltanto i **costi e le spese** afferenti a beni o servizi direttamente **utilizzati** per commettere **delitti non colposi**, per i quali sia stata **esercitata** l'azione penale o il Giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio o la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Il Legislatore, quindi, ha introdotto il **presupposto** dell'esercizio dell'azione penale per indicare all'Amministrazione Finanziaria il momento in cui diviene possibile contestare **l'indeducibilità** dei costi.

Ma se, sotto il **profilo temporale**, la declaratoria del Giudice penale che accerta la commissione del reato cui i costi sono collegati deve, necessariamente, precedere la qualificazione degli stessi come ineducibili, tanto **non basta** ancora ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 74/2000.

Si intende dire che, ai fini della **configurabilità del reato** di infedele dichiarazione non basta aver accertato, tramite l'indeducibilità dei costi, il superamento della soglia di rilevanza penale, bensì è **indispensabile** analizzare la sussistenza dell'elemento soggettivo del **dolo specifico di evasione**, tipico della fattispecie delineata dall'articolo 4 del D.Lgs. 74/2000.

Considerando *sic et simpliciter* l'indeducibilità dei costi da reato ai fini della configurabilità della condotta di dichiarazione infedele si finirebbe per delineare una fattispecie di vera e propria **responsabilità oggettiva**, che andrebbe ben oltre l'elemento psicologico del dolo e della colpa.

La **mera traslazione** in ambito penale di un meccanismo voluto dal legislatore per recuperare a tassazione redditi in sede tributaria non può quindi certo sfociare nell'**integrazione di un diverso reato**, quello di dichiarazione infedele, che invece ha una propria specifica formulazione e previsione.

È opinione di chi scrive che, in considerazione della diversità delle due fattispecie prese in esame, **la contestazione** del delitto di dichiarazione infedele derivante dalla sopravvenuta ineducibilità delle componenti negative di reddito inerenti il diverso reato, **senza** un previo accertamento del **reato presupposto** e l'adeguata analisi della sussistenza **del dolo specifico** debba essere considerata **illegittima** giacché in contrasto con una razionale armonizzazione delle citate norme.

IVA

Ai fini Iva, la formazione e l'insegnamento "a distanza" sono servizi di e-commerce

di **Marco Peirola**

Fino a tutto il 2009, per le **prestazioni didattiche** valeva il **criterio dell'esecuzione**, per cui le stesse si consideravano effettuate nel luogo della loro materiale esecuzione. Le **prestazioni di formazione e di aggiornamento del personale**, invece, erano considerate un "di cui" delle prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale e, quindi, di regola, territorialmente rilevanti in Italia se rese ad un committente italiano, soggetto passivo.

A partire dal 2010, a seguito delle novità introdotte dalla Direttiva n. 2008/9/CE, recepite dal DLgs. n. 18/2010, le **prestazioni didattiche** hanno mantenuto la **stessa regola territoriale**, fondata sul luogo di esecuzione, mentre per le **prestazioni di formazione e di aggiornamento professionale** si è posto il problema se le stesse siano riconducibili a quelle "generiche", soggette a tassazione nel Paese del prestatore o in quello del committente a seconda che la prestazione sia, rispettivamente, "B2C" o "B2B".

L'Agenzia delle Entrate, in un primo tempo, le aveva qualificate come "generiche" ([circolari n. 58 del 31 dicembre 2009](#) e [n.36 del 21 giugno 2010](#)), indipendentemente dallo status del destinatario (soggetto IVA o meno). Con la successiva risoluzione n. 44 del 7 maggio 2012, invece, le prestazioni in esame sono state classificate nella categoria delle **prestazioni didattiche**, in conformità all'**art. 44 del Reg. UE n. 282/2011**, con la conseguenza che anche per i servizi di formazione e aggiornamento professionale deve applicarsi il criterio di collegamento territoriale previsto dall'**art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972**, basato sul **luogo di esecuzione**. Dato, tuttavia, che tale disposizione si applica **nei soli rapporti "B2C"**, quando il destinatario è un soggetto passivo che agisce come tale, il luogo impositivo coincide con il Paese in cui il medesimo è stabilito, in applicazione della **regola generale** di cui all'**art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972**.

Di particolare interesse è la disciplina dei servizi di formazione e di insegnamento resi "**a distanza**", cioè via web.

Ipotizzando un **corso di fotografia** reso da un soggetto IVA italiano a favore di **committenti "privati"**, si pone il problema di capire la natura di tale prestazione, che potrebbe essere – per quanto detto – didattica, ma anche "**elettronica**". In quest'ultimo caso, infatti, se il committente è **comunitario**, la prestazione si considera "generica" ed è **imponibile in Italia**; se, invece, il committente è **extracomunitario**, la prestazione **non è territorialmente rilevante** in

Italia ai sensi dell'**art. 7-septies del D.P.R. n. 633/1972**.

L'art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE (per i rapporti "B2C") e l'art. 59 (per i rapporti "B2B") fanno riferimento ai **"servizi prestati per via elettronica"**, in particolare quelli di cui all'allegato II".

Il punto 5 dell'allegato II richiama la "fornitura di **prestazioni di insegnamento a distanza**", il cui contenuto deve essere individuato alla luce delle disposizioni interpretative del Reg. UE n. 282/2011.

Fermo restando che i servizi prestati tramite mezzi elettronici "comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione **essenzialmente automatizzata**, corredata di un **intervento umano minimo e impossibile da garantire** in assenza della tecnologia dell'informazione" (art. 7 del Regolamento), l'**allegato I al Regolamento** precisa che rientrano tra le **"prestazioni di insegnamento a distanza"**:

- **tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato** che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente;
- libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.

In definitiva, nel caso esaminato, il prestatore italiano deve applicare l'IVA – in base all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 – se il committente "privato" è stabilito in altro Paese UE; in tale ipotesi, l'**aliquota** con la quale calcolare l'imposta è quella ordinaria (attualmente pari al **22%**), posto che l'art. 98 della Direttiva n. 2006/112/CE vieta agli Stati membri di applicare le aliquote ridotte ai servizi forniti per via elettronica. Lo stesso servizio reso al committente "privato" extracomunitario è, invece, escluso da imposta in Italia ai sensi dell'art. 7-septies dello stesso decreto.

CASI CONTROVERSI

Sei questioni sul rientro dei capitali

di Giovanni Valcarenghi

La tematica del rientro volontario di capitali sta generando una **reazione dal doppio sapore**: da un lato un interesse quasi assimilabile ad una **morbosa curiosità** (stimolato dalla diffusa convinzione che sia terminato il periodo in cui fosse “poco rischiosa” la detenzione di capitali all'estero), dall'altro, un generalizzato **timore di non avere ben chiare le conseguenze** in termini di “costo” dell'operazione e di eventuali rischi connessi alla medesima.

A tale riguardo, ci sembra di poter suggerire **sei riflessioni** che possono contribuire ad **arricchire il set degli strumenti** necessari per poter operare una serena valutazione.

1. **Le sanzioni relative alla mancata compilazione del quadro RW.** Dovrebbe prevalere l'idea del **calcolo con il cumulo materiale** e non con il cumulo giuridico. Ciò significa che si potrà giungere ad un importo di circa il 10% (0,82% per ciascun anno dal 2003 al 2008, 1% per gli anni dal 2009 al 2013).
2. In relazione alle **annualità interessate dalla sanatoria**, si dovrà fare attenzione a ricostruire l'anno nel quale si sono generati i redditi, ovviamente in relazione alla possibile non più accertabilità del periodo. Al riguardo, i problemi sorgono nel caso di collocazione delle somme in **paesi black list**, per effetto del **raddoppio dei termini**; ciò non dovrebbe verificarsi ove i capitali siano in paese white list, anche se investite in gestioni black list. E' comunque necessaria l'esistenza di un conto nel paese white list per monitorare i flussi eventuali della gestione in black list (questi ultimi, infatti, sono soggetti alla regola del raddoppio dei termini).
3. Come ci si comporta con i **conti cointestati**, anche alla luce delle nuove tematiche del titolare effettivo? Presumibilmente sarà adottata la scelta della **imputazione pro quota a ciascun coniuge**, così che 500.000 euro all'estero saranno imputati (250.000 euro ciascuno) ai coniugi cointestatari del conto.
4. Quando la norma richiede la **comunicazione all'autorità giudiziaria competente**, si ritiene che debba trattarsi di competenza “acquisita” per l'**esistenza effettiva di un reato**. Quindi, tale fattispecie **non si propone** nel caso in cui si tratti di **semplice dichiarazione infedele**, oppure sia comunque esclusa la presenza di un reato.
5. Quali cautele è necessario assumere per le ipotesi di esistenza di **numeroso complicazioni** derivanti dalla applicazione di **clausole “difficili” delle convenzioni** sulle doppie imposizioni, oppure di ipotesi nelle quali **non è del tutto chiaro dove** si debba **dichiarare il reddito**, come nelle ipotesi di partecipazione in società di persone estere? In linea di principio, si potrebbe ritenere più corretto **rinvviare i problemi ad un**

eventuale confronto con l'Agenzia, magari chiedendo la disapplicazione delle sanzioni per incertezza della norma; inoltre, in sede di **accertamento con adesione** si potrà richiedere la **applicazione del credito per le imposte pagate all'estero**.

6. **Consiglio pratico per il commercialista.** E' bene prendere le dovute distanze dalla documentazione. Infatti, quando la norma si riferisce a **"chiunque" presenta documenti** Sembra evocare qualsiasi **soggetto** che, con **dolo specifico**, presenta i suddetti documenti. Quindi, a scanso di equivoci, è bene che il professionista si faccia **rilasciare dal cliente una distinta dettagliata di consegna** della documentazione. E non è finita, quando ci si dovesse trovare a "maneggiare" **fotocopie**, facilmente modificabili mediante i normali strumenti grafici normalmente presenti su qualsiasi PC, è bene **richiedere la consegna degli originali** oppure, in alternativa, un **mandato ad interloquire direttamente con l'istituto di credito estero**, al fine di appurare la correttezza dei dati.

RISCOSSIONE

Ancora una proroga ! È la volta della rottamazione dei ruoli che va al 31 marzo

di **Massimo Conigliaro**

Dopo un tira e molla in Parlamento, è arrivata **all'ultimo giorno** (vedi che novità!) la proroga del termine per fruire della rottamazione dei ruoli dei debiti iscritti a ruolo. Tra le pieghe del decreto "Salva Roma" è stato inserito infatti differimento al 31 marzo 2014 di quanto previsto dalla **Legge di Stabilità** (L. 27 dicembre 2013 n. 147), ed in particolare nel maxi articolo 1, nei commi da 618 a 624 che prevede la possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi in unica soluzione, **senza interessi di mora** e interessi per **ritardata iscrizione** a ruolo.

La novella legislativa introdotta dalla Legge di Stabilità prevede la possibilità di fruire delle agevolazioni non soltanto per le cartelle di pagamento ma anche per gli avvisi di accertamento. La condizione è che i suddetti atti siano stati notificati al contribuente o affidati all'Agente per la riscossione **entro il 31 ottobre 2013**. Sono inclusi i ruoli afferenti a cartelle non ancora notificate, sempreché inerenti a carichi affidati fino al 31 ottobre 2013.

I tributi interessati dalla definizione riguardano i seguenti Enti:

- **Agenzie fiscali** (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
- **Uffici statali** (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
- **Enti locali** (Regioni, Province e Comuni).

E' stato chiarito con la Circolare di Equitalia n. 27/2014 che anche le entrate non erariali come il **bollo dell'auto** e le multe per **violazioni al codice della strada** elevate da Comuni e Prefetture rientrano tra i debiti definibili in via agevolata.

Non è invece possibile usufruire della definizione per:

- somme dovute per **sentenze di condanna della Corte dei Conti**;
- somme dovute agli **enti previdenziali (Inps, Inail)**;
- tributi locali **non** riscossi da Equitalia;
- richieste di pagamento di **enti diversi** da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali.

L'agevolazione consiste nell'**abbuono**:

- degli **interessi di mora**, che maturano dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
- del tributo relativo agli interessi per **ritardata iscrizione** a ruolo, riportato nell'estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle entrate.

Rimangono pertanto **dovuti**:

- il debito principale;
- l'aggio, oggi pari all'8%;
- le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate, ad esempio per l'iscrizione del fermo amministrativo dei beni mobili ovvero dell'ipoteca.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato, in un'**unica soluzione**, entro il **28 febbraio 2014**. I contribuenti che pagano entro i termini previsti riceveranno, mediante posta ordinaria entro il 30 giugno 2014, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.

Il pagamento si può effettuare:

- in tutti gli sportelli di Equitalia;
- negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo "Eseguito da", dopo i riferimenti anagrafici, la dicitura: "Definizione Ruoli – L.S. 2014". Equitalia sul punto consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle o avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

Con il pagamento del dovuto si avrà il **completo azzeramento** degli interessi iscritti a ruolo ex art. 20 D.P.R. n.602/1973, che si applicano *"sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio"* a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna, all'agente della riscossione, dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte e, quindi, per espressa previsione di legge (Art. 20 D. Lgs. n. 46 del 1999 "Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato"), dei soli interessi afferenti ad entrate tributarie dello Stato. Non possono ritenersi tali – chiarisce [Equitalia nella Circolare 37](#) – le maggiorazioni previste dall'art. 27, c. 6 della legge 689/81, conseguenti all'irrogazione, da parte degli organi accertatori dei comuni, di sanzioni amministrative a seguito di violazioni al **codice della strada**.

In pratica, i soggetti nei cui confronti sia stata emessa una cartella in ragione del mancato pagamento della sanzione comminata per infrazioni al codice della strada, aderendo alla "definizione" potranno, di fatto, risparmiare l'intero importo relativo ai soli interessi di mora.

Equitalia, inoltre, ha pubblicato in allegato alla Circolare 37/2014 le **tabelle dei codici** degli Uffici Statali delle Agenzie fiscali, delle Direzioni Regionali, delle Regioni, delle Province e dei Comuni (o loro Unioni), al fine di agevolare la ricognizione delle pendenze che il debitore che

intenda accedere alla “definizione”, potrà estinguere versando, entro il 28 febbraio 2014, in una unica soluzione, quanto stabilito dal legislatore.

La definizione agevolata è **applicabile anche in presenza di rateazioni o sospensioni giudiziali**.

Per coloro che avessero già ottenuto un piano di rateazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n.602/1973 e intendessero comunque “definire” in tutto o in parte le somme ivi incluse (in ragione della composizione del piano), al fine di garantire la corretta estinzione ovvero rimodulazione dello stesso piano, il **pagamento** potrà avvenire **solo presso gli sportelli dell'agente della riscossione**. Nel computo delle somme dovute non dovranno, naturalmente, essere considerati gli importi relativi al carico residuo degli interessi di dilazione.

Sappiamo bene che la riduzione offerta ai debitori **non appare** particolarmente **generosa** e la sensazione è quella che saranno **pochi** coloro i quali ne trarranno i benefici. Il ricordo, poi, dell'ultima rottamazione dei ruoli, con il pagamento ridotto al 25% delle somme iscritte a ruolo, ha certamente influito negativamente sull'impatto che la norma ha avuto con i potenziali fruitori dell'agevolazione.

A ciò si aggiunga il periodo di accentuata **tensione finanziaria** per tanti contribuenti ed il quadro è presto fatto. E' pur vero, tuttavia, che si offre la possibilità di “ripulire” il proprio estratto di ruolo, eliminando anche i debiti più vecchi sui quali il risparmio degli interessi di mora può incidere in maniera significativa. Piccoli o grandi che siano i debiti iscritti a ruolo o i carichi degli accertamenti esecutivi affidati all'Agente della Riscossione, è evidente che solo la **disponibilità di risorse** finanziarie può consentire un risparmio per il contribuente: **“pagare moneta, vedere cammello”**, altrimenti l'agevolazione è come se non ci fosse.

DIRITTO SOCIETARIO

Perdite e capitale sociale nelle SRL: possibile ripartire con 1 Euro

di **Fabio Landuzzi**

Lo [Studio del Notariato n. 892-2013/I](#) intitolato “**Le nuove SRL**” affronta anche un tema di diffuso interesse ed attualità; si tratta del **rapporto** che si crea fra la **nuova disciplina del capitale sociale** delle SRL, dopo le modifiche dell'articolo 2463, Cod.civ., introdotte dal DL 76/2013, e la **disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite** superiori ad 1/3 contenuta all'**articolo 2482-ter, Cod.civ.**, e non modificata.

Il punto è che, da una parte, il **nuovo comma 4 dell'articolo 2463**, Cod.civ., stabilisce che **l'ammontare del capitale sociale di una SRL** può essere ora fissato in misura inferiore a 10.000 Euro, e **pari ad almeno 1 Euro**, seppure stabilendo **alcuni vincoli** ai conferimenti ed anche alla gestione della successiva destinazione degli utili alla formazione della riserva legale. Dall'altra parte, però, nulla è mutato nell'**art. 2482-ter del Cod.civ.**, ai sensi del quale se a causa di una **perdita di importo superiore ad 1/3** il capitale sociale si riduce **al sotto del minimo legale**, l'assemblea deve essere convocata senza indugio per prendere gli **opportuni provvedimenti**, ovvero: **reintegrare il capitale**, oppure **sciogliere** la società, oppure **trasformare** la società.

Ebbene, il punto è che se ora il capitale sociale di una SRL può essere come minimo di 1 Euro, ci si **domanda** cosa può (o meglio, deve) fare l'amministratore di una **SRL con capitale sociale di 10.000 Euro** ed una **perdita di 6.000 Euro**? Infatti, essendo una perdita superiore ad 1/3 e tale da ridurre il capitale al di sotto del minimo stabilito dalla legge ex articolo 2463, comma 2, Cod.civ., deve **innescare la procedura** prevista dall'art.2482-ter, Cod.civ., **convocando l'assemblea** dei soci per gli opportuni provvedimenti? **Oppure può non fare nulla** invocando il succitato comma 4 che prevede che il capitale sociale di una SRL possa essere anche di un solo Euro?

Lo **Studio del Notariato**, accedendo alla tesi più sostenuta in dottrina, afferma che in questo caso **l'amministratore è comunque tenuto a convocare l'assemblea** per deliberare ai sensi dell'articolo 2482-ter, Cod.civ. Infatti, benché le nuove disposizioni vigenti consentano l'esistenza di SRL con un capitale inferiore ai 10.000 Euro, se la società è stata costituita con un determinato capitale sociale, è a questo valore nominale che occorre fare riferimento per l'insorgere delle conseguenze di cui all'articolo 2482-ter, Cod.civ.

Semmai, la combinazione delle due disposizioni apre ai soci **una nuova possibilità** che in precedenza non era ammessa. Ovvero, nello Studio del Notariato si osserva che nulla esclude

che i soci possano decidere di **abbattere il capitale sociale** per la copertura della perdita d'esercizio da 10.000 a 4.000 Euro, e che **anziché ricostituirlo nella misura** di almeno i precedenti **10.000 Euro** decidano di **modificare lo Statuto** della società fissandone la **misura del capitale sociale** proprio nei **residui 4.000 Euro**. Ciò è possibile secondo la tesi esposta nello Studio in commento in quanto **la norma non impone** che la **scelta del capitale inferiore ai 10.000 Euro** sia **assunta solo** ed esclusivamente **in sede di atto costitutivo** della SRL, potendo quindi la stessa essere al pari decisa in una successiva sede quale appunto può essere quella della delibera di modifica dello statuto assunta nell'ambito di un procedimento ex articolo 2482-ter, Cod.civ. Naturalmente, dovranno essere poi **osservati i limiti e le condizioni** poste dall'ordinamento per le SRL con capitale inferiore ai 10.000 Euro.

All'estremo, se a fronte di un **capitale di 10.000 Euro** la **perdita** fosse di **11.000 Euro**, ai soci potrebbe essere consentito rimuovere la condizione di cui all'articolo 2482-ter, c.c., abbattendo il capitale fino a capienza (10.000 Euro), versando 1.000 Euro per la copertura della perdita residua, ed infine **versando almeno 1 Euro per la sottoscrizione del nuovo capitale** sociale. Naturalmente, dovranno poi fare i conti con la **sussistenza realistica della continuità aziendale** e con il fatto che il capitale sociale sia fissato in una misura tale da escludere che pressoché nell'immediato si abbia un nuovo innesco delle condizioni previste dall'articolo 2482-ter, Cod.civ..

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

a cura della **Direzione Investment Solutions – Banca Esperia S.p.A.**

Settimana erratica per l'azionario

Buona la performance della **Borsa americana**, con gli indici che reagiscono positivamente alle ultime buone trimestrali, all'intervento di Janet Yellen e al miglioramento delle condizioni atmosferiche, il cui impatto sulla crescita economica è sempre uno degli argomenti maggiormente dibattuti nelle ultime settimane. Dow +0.86 %, S&P +0.79%, Nasdaq +0.76%.

I Mercati asiatici hanno mostrato una performance leggermente negativa, con il Giappone come al solito influenzato dal rapporto Dollaro/Yen, la Cina che subisce le oscillazioni dello Yuan e le manovre orientate al controllo dell'espansione della parte immobiliare di People Bank of China.

Nikkei -0.17%, Hang Seng +1.36%, Sidney -0.62% , Shanghai -2.72%.

L'Eurostoxx 50, +0.43%, sembra questa settimana subire il nervosismo della situazione geopolitica, che in pratica annulla con il suo influsso le buone notizie di carattere macro nell'Eurozona, dove un indice IFO convincente è stato seguito da buone rilevazioni per fiducia d'impresa e fiducia consumatori.

Il Dollaro continua a mantenersi tra 1.365 e 1.375 contro Euro, mentre si indebolisce contro Yen avvicinandosi alla soglia psicologica dei 100, scenario non particolarmente gradito ai trader e agli investitori che operano su Tokyo.

I mercati obbligazionari europei hanno mostrato una netta progressione, basata probabilmente su una strategia di riduzione del rischio in un momento di tensione geopolitica che vede il Bund, ma questa volta anche i periferici, come parcheggio sicuro del denaro che non viene investito nell'Equity (viste le tensioni tra Ucraina, Russia e NATO). Il decennale tedesco si è portato al minimo sui rendimenti dallo scorso Luglio, pari all'1.55%. Grande il successo di tutte le aste in Italia.

Settimana corta negli USA, dati contrastanti in Asia

Janet Yellen era attesa per il proprio primo intervento al Senato e, come era nelle aspettative, ha reiterato che la Federal Reserve proseguirà lungo il percorso della progressiva riduzione dello stimolo, anche se questo sentiero non è predefinito acriticamente. L'intervento del Presidente della FED potrebbe essere, secondo alcuni autorevoli uffici studi, leggermente desincronizzato rispetto al reale andamento della crescita: era previsto per il 13 Febbraio ed è stato rimandato a causa del cosiddetto Polar Blast e nelle ultime due settimane qualche segno di debolezza da parte dell'economia è effettivamente emerso. Osservando, però, i dati macro pubblicati questa settimana, si comincia a percepire l'entità dell'influenza delle avverse condizioni atmosferiche sui dati federali. In particolare, gli ordini di beni durevoli sembrano muoversi, secondo molti analisti, nella giusta direzione.

L'Asia continua a essere dominata da un sentiment orientato all'incertezza, con una serie di news non particolarmente positive che vedono – in prima battuta – PBoC molto guardinga in merito alla formazione di bolle speculative, soprattutto per quanto riguarda il comparto Real Estate. Alcuni istituti cinesi hanno, infatti, cominciato a ridurre la propria disponibilità ad alcune aziende legate al comparto e all'indotto dell'edilizia, influenzando negativamente anche i corsi dei titoli estranei al mercato cinese ma presenti, come maggiori player, nel Far East. La discesa dello Yuan, piuttosto immediata nella settimana e che ha causato una certa volatilità nel comportamento degli indici, è stata interpretata da molti commentatori come un inizio di normalizzazione della banda di oscillazione (passo del resto contenuto nel report economico dell'ultimo plenum del Partito, alla voce “riforme strutturali dei mercati”). Un tasso di cambio meno rigido e più di mercato promuoverà un uso più ampio della moneta cinese nel commercio mondiale e nella finanza internazionale.

Il Giappone continua a essere interessato da movimenti agganciati alla variazione dei tassi di cambio che, come è noto, influenza soprattutto le quotazioni degli esportatori. E' risultata molto interessante una intervista a un giornale australiano del Governatore di BoJ Kuroda, che afferma che il quantitative easing proseguirà fino a quando il Sol Levante avrà guadato in modo definitivo il livello di inflazione del 2%, confermando anche per Bank of Japan una sorta di politica “data driven”. Kuroda gioca quindi di anticipo, con l'aumento dell'IVA atteso in primavera, e cerca di sminuire la sensazione che la considerazione in merito alle Abenomics stia perdendo parte del suo smalto per gli investitori esteri.

In Europa, in assenza di dati o appuntamenti particolarmente significativi, sugli indici azionari ha pesato lo stato di allerta innescato dalla situazione in Ucraina. Dopo la cacciata del presidente Yanukovich, il Paese sembra pericolosamente vicino ad una secessione tra l'Est del Paese, territorio dove è localizzata l'obsoleta industria pesante vicino alle posizioni di Mosca, e l'Ovest, dove è più radicato il terziario, favorevole a una entrata nell'Eurozona. Le cancellerie di mezza Europa sono in preallarme e il livello di “Combat Readiness” è stato alzato nella maggior parte delle basi militari della Nato.

Notevoli i risultati delle Aste in Italia, con i rendimenti vicino ai minimi e il decennale che riporta il proprio differenziale di rendimento verso il bund tedesco sotto i 190 punti, sopravanzando di nuovo lo spread tra Bund e Bonos. In termini di dati macro, la rilevazione

principale in settimana è stata sicuramente l'IFO Index che, se analizzato nelle sue componenti, mostra la parte actual molto forte e la parte relativa alle aspettative sostanzialmente stabile, ma a un livello abbastanza robusto e sostenibile.

Reporting Season in chiusura

JC Penney ha riportato meglio delle attese e, dopo mesi di performance deludente, è passata in tre sedute da 5.23 a 7.5 USD.

Home Depot chiude in pratica la stagione delle trimestrali Q4 2014 delle grandi società, con utili sull'ultimo quarter migliore delle previsioni.

Attesa per il Labor Report negli USA. Ancora qualche trimestrale di rilievo in Europa

La prossima settimana sono attesi Personal Income e Personal Spending, gli indici ISM e soprattutto il Labor Report, essendo Venerdì il primo Venerdì del mese. E' attesa, inoltre, la pubblicazione del Beige Book. La Reporting Season è terminata e non ci sono trimestrali attese.

In Europa riporteranno RWE, Carrefour, Adidas, Deutsche Telekom, Telecom Italia, Atlantia ed Enel.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.